

## Statuto Sociale

### Art. 1

1. È costituita la "Banca Sviluppo Tuscia S.p.a.", di seguito indicata per brevità anche semplicemente come Banca, che assume la forma di società per azioni e può anche utilizzare l'acronimo "B.S.T. S.p.a. o Ba.Svi.T. S.p.a.".

2. La società fa parte del Gruppo Banca Popolare del Lazio; in tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

3. Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

### Art. 2

1. La Banca ha la sede sociale e la Direzione Generale a Viterbo

2. Nell'osservanza delle vigenti disposizioni, la Banca può istituire, ovvero sopprimere sedi amministrative ed operative, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci ove riportato a seguito di dichiarazione resa dal

socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel Libro Soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

#### Art. 3

1. La durata della Banca è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

#### Art. 4

1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, ai sensi delle leggi vigenti. A tale fine essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso i seguenti servizi di investimento e relativi servizi accessori di cui all'Art. 1 punto 5 del t.u.f., lettere: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) servizi di consulenza su strumenti finanziari; e dei servizi accessori di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), di cui all'art.1, comma 6 del t.u.f.; Costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungi-

mento dello scopo sociale.

2. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni di legge e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e delle prescrizioni della Banca d'Italia, la Banca eserciterà attività e servizi e potrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, locative e ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende.

3. La Banca opera al fine precipuo di favorire e contribuire a sviluppare le attività agricole, dell'itticoltura e pesca, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende ed alle persone, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

#### Art. 5

1. Il capitale sociale è di Euro 14.372.246,00 (quattordicimilionitrecentosettantaduemiladuecentoquarantasei virgola zero zero) diviso in numero di 29915 azioni prive di valore nominale, interamente versato.

2. Le azioni sono ordinarie, nominative, indivisibili e non cointestabili, a norma di legge. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un solo voto.

3. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune nomi-

	nato secondo le modalità dagli artt. 1105 e 1106 del Codice	
	Civile; ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni	
	e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprie-	
	tari sono efficaci nei confronti di tutti.	
	4. Non è consentito ai soci il diritto di recedere dalla so-	
	cietà nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 2, del Co-	
	dice Civile.	
	5. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.	
	6. In caso di morte di un socio, subentrano di diritto i	
	suoi eredi o legatari. Nel caso di subentro di più eredi o	
	legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rap-	
	presentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del	
	Codice Civile.	
	Art. 6	
	1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà	
	di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche	
	con conferimento di crediti o beni in natura, quali in parti-	
	colare aziende e/o rami d'azienda bancari e/o rapporti giuri-	
	dici attivi e/o passivi inerenti l'esercizio della attività	
	bancaria, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civi-	
	le, per il periodo massimo di cinque anni dal 30 settembre	
	2018, sino all'ammontare massimo di Euro 25.000.000,00 (ven-	
	ticinque milioni/00).	
	2. Il verbale della deliberazione degli Amministratori di au-	
	mentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve	

essere depositato e iscritto nel Registro delle Imprese nei termini di legge.

Art. 7

1. Il sistema di amministrazione e controllo della società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del Libro V, Titolo V, capo V, Sez. VI-bis del Codice Civile.

2. Sono organi della società:

l'Assemblea degli azionisti;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Comitato Esecutivo, se istituito;

l'Amministratore Delegato, se nominato;

il Collegio Sindacale;

il Direttore Generale.

Art. 8

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del consiglio di amministrazione ed il rapporto dei sindaci;

nomina gli amministratori e ne determina i compensi secondo quanto stabilito dal presente statuto;

nomina il collegio sindacale determinandone le retribuzioni;

delibera sull'affidamento del controllo contabile;

revoca, secondo le specifiche modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto, i componenti degli organi sociali;

approva il regolamento assembleare;

approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari;

delibera sugli altri oggetti di sua competenza posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge.

4. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione.

Le Assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date per le Assemblee successive.

5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su uno o più quotidiani aventi diffusione nella Provincia di Viterbo, almeno quindici gior-

ni prima dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Il diritto ad intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolato dalle disposizioni di legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

7. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni di legge. La delega può essere conferita anche in calce al biglietto di ammissione.

8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, così come per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestiva-

mente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

11. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

#### Art. 9

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'Amministratore presente più anziano nella carica.

2. Il Presidente è assistito dal Segretario eletto dall'Assemblea e può proporre all'Assemblea la nomina di due Scrutatori fra gli Azionisti presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio previamente indicato dal consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente dell'Assemblea:  
constata il diritto di intervento, anche per delega;  
accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita;  
dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 2375 del codice civile, sottoscritto dal Presidente, dagli Scruta-



tori, se nominati, dal Segretario o dal Notaio.

Art. 10

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;

la conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare le strategie su indicate;

l'istituzione, il trasferimento in altro Comune e la soppressione di filiali e rappresentanze;

gli arbitrati o le amichevoli composizioni;

il promovimento di azioni dinanzi ad organi giurisdizionali;

la determinazione dei principi per l'assetto generale della società e della struttura organizzativa della stessa, approvando e modificando i regolamenti interni e gli assetti contabili e di controllo;

l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato;

l'eventuale istituzione del Comitato Esecutivo;

la nomina del Direttore Generale e degli altri eventuali componenti la Direzione Generale, di eventuali comitati di dirigenti e responsabili di servizio, dei dirigenti e la revoca,

	sospensione e rimozione degli stessi;	
	l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la	
	correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste	
	in essere con parti correlate;	
	la delibera sulle norme inerenti lo stato giuridico ed econo-	
	mico del personale dipendente;	
	la redazione del bilancio d'esercizio e la sottoposizione	
	all'Assemblea dei Soci;	
	la delibera del bilancio preventivo annuale;	
	l'acquisto e la cessione di qualsiasi partecipazione;	
	l'eventuale costituzione di Comitati Interni agli organi a-	
	ziendali nonché la costituzione di comitati con funzioni di	
	iniziativa e controllo nelle materie espressamente indicate	
	dal D.lgs. 231/2001;	
	la nomina del Responsabile delle funzioni di revisione inter-	
	na e di conformità, sentito il Collegio Sindacale, secondo	
	quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del Regolamento con-	
	giunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007;	
	la valutazione dell'idoneità dei membri del Consiglio di Am-	
	ministrazione a svolgere le proprie funzioni sotto il profi-	
	lo della professionalità, della disponibilità temporale e,	
	ove richiesta, della indipendenza;	
	è inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sen-	
	si e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma	
	dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza ad assumere	

le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a

disposizioni normative, anche di carattere regolamentare,

l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, il tra-

sferimento della sede sociale sul territorio nazionale, quel-

le concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e

2505-bis del Codice Civile, nonché l'indicazione di quali

tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

3. In materia di erogazione del credito e di gestione corren-

te, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore

Generale, al Vice Direttore Generale, a Comitati di Dirigen-

ti e Responsabili di Servizio, ai Dirigenti, ai Quadri Diret-

tivi nonché ai preposti alle dipendenze e ad altro personale.

4. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto

di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile, sal-

vo diversa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

5. Ciascun Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codi-

ce Civile, è tenuto a dare notizia agli altri Amministratori

ad all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto

proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del-

la Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la

portata.

6. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione

nomina un Segretario.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono

risultare da verbali trascritti in apposito Libro, sotto-

scritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie certificate conformi e sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova nei confronti dei soci.

#### Art. 11

1. La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, di cui almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, di due nel caso di nomina tra sei e sette membri e di tre nel caso di nomina tra otto e nove membri. Fino all'adozione del prescritto Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 385/1993 si fa riferimento, in quanto compatibile, alla definizione di indipendenza contenuta nel codice di autodisciplina delle società quotate.

2. Con apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione disciplina il proprio funzionamento e le modalità di accertamento e di valutazione dell'idoneità dei propri componenti a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura. Tale accertamento è effettuato con cadenza annuale.

3. All'Assemblea Ordinaria spetta di provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Gli Amministratori sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:

la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo;

le liste presentate dai soci debbono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;

ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 12% (dodici per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci

presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge, oppure da uno o più dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro soci e aver diritto di intervenire a votare in Assemblea secondo le norme vigenti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci unitamente alla lista devono presentare e/o recapitare presso la sede della società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea;

unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera b), debbono essere depositate presso la sede della società, pena la ineleggibilità, il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, nonché, per almeno tre candidati per ogni lista, il possesso del requisito di indipendenza. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritene-

re di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di ammini-

stratore cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare

tempestivamente alla Banca, sempre ch  risulti eletto, ogni

variazione della situazione cos  dichiarata. Ciascun socio a-

vente diritto al voto pu  votare una sola lista, pena l'an-

nullamento del voto; all'elezione alla carica di Amministra-

tore si procede come segue:

Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi

sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati

nella lista stessa, un numero di amministratori pari a quel-

lo da eleggere diminuito di uno a seconda che siano da nomi-

nare tre membri, di due qualora siano da nominare da quattro

a sette membri e di tre a seconda che siano da nominare da

otto a nove membri.

Dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il mag-

gior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla

legge, viene eletto alla carica di Amministratore il nomina-

tivo indicato al primo posto della lista nel caso di nomina

di tre membri, ovvero vengono eletti alla carica di Ammini-

stratore i nominativi indicati ai primi due posti nel caso

di nomina da quattro fino a sette membri, ovvero i nominati-

vi indicati ai primi tre posti nel caso di nomina di otto o

nove membri. Nel caso di parit  di voti tra le liste, preval-

gono i candidati espressi dalla lista che   stata sottoscrit-

ta da soci che rappresentino una percentuale di capitale mag-

giore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista

che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel ri-

spetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie,

l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteran-

no eletti Amministratori, i candidati in ordine progressivo,

come indicato nella lista presentata.

Nel caso in cui non sia presentata e ammessa, nel rispetto

delle norme di legge, regolamentari e statutarie, alcuna li-

sta, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'As-

semblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quan-

to disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle

candidature che siano state presentate su iniziativa del Con-

siglio di Amministrazione o da altri soci nel corso dell'As-

semblea, fermo restando che tali candidature dovranno presen-

tare i requisiti di cui ai precedenti commi. Risulteranno e-

letti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di vo-

ti, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza

assoluta, sino alla concorrenza del numero dei membri del

Consiglio di Amministrazione da eleggere.

Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presenta-

te, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a

quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Ammini-

stratori sono eletti secondo le modalità di cui al preceden-

te punto.



se al termine delle votazioni non fossero nominati il o i

Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al com-

ma 1 del presente articolo, si procede ad escludere il candi-

dato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso

e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso è so-

stituito dal candidato successivo in ordine di numero di vo-

ti ricevuti avente i requisiti di indipendenza. Tale procedu-

ra è ripetuta anche per il secondo ed il terzo Consigliere e-

ventualmente da nominare. Qualora, avendo adottato il crite-

rio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero

dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei consiglieri man-

canti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adot-

tata a maggioranza semplice dei presenti su proposta di un

socio.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-

berazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggio-

ranza sia sempre costituita da Amministratori nominati

dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in

carica fino alla successiva Assemblea.

6. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori no-

minati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza

indugio convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Con-

siglio di Amministrazione.

7. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'As-

semblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

8. Il venir meno dei requisiti di legge e/o di quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore, contestata dal Consiglio con immediatezza nella riunione successiva all'acquisizione della notizia.

#### Art. 12

1. L'Assemblea - fermo restando il disposto dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile - determina l'indennità in misura fissa, unica o periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea può fissare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, la corresponsione a ciascun Amministratore di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

3. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.

5. L'Assemblea approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro

subordinato, in coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo.

6. La politica delle remunerazioni deve essere trattata come punto separato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

#### Art. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, il Presidente ed un Vice - Presidente, su indicazione del Presidente appena eletto.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri fra tutti gli organi e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali Comitati interni. Ha compiti di impulso e di raccordo relativamente alla attività degli organi collegiali cui partecipa.

4. Convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno degli organi collegiali cui partecipa, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai sindaci.

5. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

#### Art. 14

Il Consiglio può, per determinate categorie di atti e di affari, autorizzare il Presidente a conferire procura, con relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.

Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, il Consiglio può attribuire all'Amministratore Delegato se nominato o, al Vice Direttore Generale, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a Impiegati la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti e di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, autorizzando il Presidente, ove necessario, a conferire formali procure.

#### Art. 15

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia che all'estero, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente e almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale che ne abbiano fatto ri-

chiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti da trattare.

2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci con lettera raccomandata o fax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare e precisare il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.

4. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere anche Dirigenti ed altro personale tra i quali può essere nominato un Segretario.

5. Fermo restando il potere dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, se nominato, di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurata ai Consiglieri, con specifica disposizione del regolamento del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la facoltà di formulare proposte agli organi collegiali per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.

6. Nelle adunanze in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare su argomenti che, a giudizio del Presidente, rivestono carattere di particolare riservatezza, le funzioni di Segretario sono affidate ad un componente del Consiglio.

7. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.

8. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso deve essere assicurata e di ciò deve essere dato conto nel verbale:

l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;

la contestabilità dell'esame delle deliberazioni.

9. Nel caso di cui al precedente comma, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura del verbale.

10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora anche in assenza di formale convocazione, siano

presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

11. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore presente più anziano di età.

12. Il voto non può essere dato in rappresentanza.

13. Le votazioni si fanno per voto palese.

#### Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

3. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari.

	5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi	
	membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore	
	Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.	
	6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo de-	
	ve essere redatto verbale.	
	7. Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delega-	
	re proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge	
	o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un	
	Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, deter-	
	minandone i poteri, anche in relazione all'attività di so-	
	vrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.	
	8. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzio-	
	ni del Direttore Generale, sono svolte da quest'ultimo.	
	9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire a	
	suoi componenti deleghe specifiche in relazione a particola-	
	ri settori di attività.	
	10. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle	
	dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al	
	Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento	
	della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla	
	sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore ri-	
	lievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla società e dalle sue controllate.	
	11. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o	



dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Art. 17

1. Il Collegio Sindacale, unitamente al proprio Presidente, è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

3. I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale di Viterbo, sentito l'interessato.

4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, avvalendosi

dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Collegio. A tali fini, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c.

6. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possono costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

7. Non possono essere nominati sindaci e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai sindaci i limiti di cumulo e le incompatibilità degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

8. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi

da quelli di controllo presso altre società dell'eventuale

gruppo o dell'eventuale conglomerato finanziario, nonché

presso società nelle quali la Banca detenga, anche indiretta-

mente, una partecipazione strategica.

9. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente

normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza

viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme

vigenti.

10. Con periodicità annuale e secondo procedure stabilite

nel Regolamento del Collegio sindacale, il Collegio verifica

la propria adeguatezza ai compiti assegnatigli, in termini

di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle

dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla

Banca. Costituisce oggetto di tale attività di verifica an-

che la professionalità, la disponibilità di tempo, l'indipen-

denza ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di

ciascun sindaco.

11. Il compenso spettante ad ogni Sindaco viene stabilito,

all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata

dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

12. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee

e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche

con l'ausilio di mezzi telematici, con gli interventi dislo-

cati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

#### Art. 18

1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 12% (dodici per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta.

3. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci e aver il diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure autenticata uno o più Dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di sindaco cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre ch  risultati eletto, ogni variazione della situazione cos  dichiarata.

5. Le liste non presentate con le modalit  e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

6. Ogni socio pu  votare una sola lista.

7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:  
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci Effettivi e

uno Supplente;

il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente

sono tratti dalla lista che, fra le restanti liste, ha otte-

nuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richie-

sti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono e-

lencati nelle sezioni della lista stessa;

nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candida-

to espresso dalla lista che è stata sottoscritta da soci che

rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi

sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sot-

toscritta dal maggior numero di soci.

8. La Presidenza del Collegio spetta al candidato indicato

al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero

dei voti.

9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel

rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie,

l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteran-

no eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine

progressivo e Sindaci Supplenti i successivi due; in tal ca-

so la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato

indicato al primo posto della lista.

10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa, nel rispet-

to delle norme di legge regolamentari o statutarie alcuna li-

sta, il Collegio Sindacale e il suo Presidente, vengono nomi-

nati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e

secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea,

nell'ambito delle candidature che siano state presentate su

iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri soci

almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in

prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito

della documentazione prevista al precedente comma quattro.

Si procede nel medesimo modo per i restanti Sindaci qualora

il numero di candidati inseriti nelle liste presentate sia

inferiore a quello dei Sindaci da eleggere.

#### Art. 19

1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sin-

daco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i

supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine pro-

gressivo con il quale sono stati elencati.

2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del

Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea suc-

cessiva dal primo membro effettivo o, in mancanza dal primo

membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Pre-

sidente cessato.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quan-

to indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del

Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino

alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di

legge.

4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sin-



	daci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del	
	Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio	
	di singoli sindaci, non si procede con il voto di lista,	
	bensi nel seguente modo:	
	qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci	
	tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ot-	
	tenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assen-	
	za di liste, la nomina avviene con votazione a maggioranza	
	relativa di singoli candidati nel rispetto di quanto previ-	
	sto dall'ultimo comma del presente articolo;	
	qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco	
	tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da inte-	
	grare avviene con votazione a maggioranza relativa, sceglien-	
	do ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra i candi-	
	dati che erano stati indicati nella lista di cui faceva par-	
	te il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candi-	
	dati che erano stati in altra lista di minoranza risultata	
	seconda, purché questi abbia confermato almeno 10 giorni pri-	
	ma della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione	
	la prima candidatura e depositato la dichiarazione attestan-	
	te l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibi-	
	lità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica	
	di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale;	
	ove non sia possibile procedere come indicato ai punti prece-	
	denti, la nomina dei sindaci da integrare e l'eventuale nomi-	

na del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presenti nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

#### Art. 20

1. Il controllo contabile sulla Società viene esercitato da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea procede anche alla determinazione del corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che in ogni caso, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 39/2010, deve avere una durata non rinnovabile pari a nove esercizi sociali.

2. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposi-

to libro conservato presso la sede sociale.

4. La società di revisione deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di legge, in difetto dei quali decade di diritto dall'incarico. In caso di decadenza della società di revisione, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di una nuova società di revisione.

5. La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del nono esercizio sociale successivo.

#### Art. 21

1. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed è preposto alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea.

2. In particolare il Direttore Generale:  
provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;  
propone al Consiglio di Amministrazione ogni altro provvedi-

	mento non delegatogli relativo al personale;	
	ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli	
	uffici e dipendenze della società;	
	nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede	
	alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestio-	
	ne della società ed alla manutenzione dei beni immobili;	
	formula proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazio-	
	ne secondo le rispettive competenze, in materia di erogazio-	
	ne del credito provvedendo alla relativa istruttoria nonché	
	a quella di tutti gli altri atti e affari da presentare con	
	proprio parere ai competenti organi deliberanti;	
	firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i	
	contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interes-	
	sano la società ed appone le quietanze sulle cambiali, i va-	
	glia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni	
	pubbliche e private, con facoltà di delegare tale attribuzio-	
	ne a Dirigenti, Quadri Direttivi ed Impiegati da lui designa-	
	ti;	
	consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni	
	di ipoteche, trascrizioni di pignoramenti e sequestri immobi-	
	liari ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, rinunzia	
	a diritti di prelazione con riferimento a corrispondenti ri-	
	duzioni o estinzioni di credito;	
	dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni del-	
	la società anche mediante richiesta di provvedimenti monito-	

ri, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale o da altro componente la Direzione Generale all'uopo designato.

4. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

#### Art. 22

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno.

2. L'utile netto verrà ripartito come segue:

il 5% alla riserva legale e fino a quando la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale;

il 10% al fondo di riserva ordinaria;

il 10%, limitatamente ai primi cinque esercizi sociali, ai soci membri del Comitato Promotore ai sensi dell'art. 2340 del Codice Civile;

il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea, predisposta e presentata alla stessa dal Consiglio di Amministrazione, verrà ripartito, preliminarmente nel rispetto dei seguenti criteri:

fra tutte le azioni a titolo di dividendo;

ad incremento di ulteriori riserve.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca, con imputazione al fondo di riserva.

#### Art. 23

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria dei Soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

#### Art. 24

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.